



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Qualità dell' Aria**

**Proposta nr. 6 del 29/01/2013 -**  
**Determinazione nr. 314 del 31/01/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dalla gestione di una cava di materiale calcareo.

Società C.P.S. Srl - CAVA "LA MATA" sita in Comune di Caneva, via Santissima n. 7 località Sarone (PN)

**PREMESSA**

**1.Fatto**

La Società C.P.S. Srl, con sede legale in Comune di Caneva (PN), via Vallone n. 47, ha presentato in data 20.09.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (assunta al prot. n. 69228 del 21.09.2012) ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 2 del D.Lgs. 152/06 per l'attività esistente di gestione della cava di materiale calcareo denominata "LA MATA", ubicata nel Comune di Caneva (PN), via Santissima n. 7 località Sarone (PN).

E' stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 71314 del 02.10.2012 e contestualmente sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Caneva (PN) (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Il Comune di Caneva ha fornito il proprio parere (anticipato via fax il 31.12.2012) con nota prot. n. 17014 del 28.12.2012 (assunta al prot. provinciale n. 708 del 03.01.2013).

L'attività della ditta consiste nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti di cava di calcare.

L'attività produttiva è suddivisa in due aree operative così definite:

- "area di cantiere" dove vengono svolte l'attività vera e propria di estrazione del materiale (e di ripristino), la prima frantumazione della pietra mediante frantoio mobile e l'alimentazione in continuo del fornello di gettito che è collegato mediante galleria all'impianto di lavorazione secondaria situato a valle della cava, nell'ex bacino estrattivo denominato "Cava Livenzetta":
- "area impianti" dove il materiale arriva tramite alimentatori e nastri trasportatori in galleria proveniente dal fornello e dalla camera sotterranea di accumulo. In tale area, situata nell'adiacente ex bacino estrattivo denominato "Cava Livenzetta", il materiale viene poi trasferito all'impianto di frantumazione e vagliatura dove viene ridotto nelle dimensioni e stoccato in cumuli.

In merito alle attività che possono generare emissioni diffuse e alle misure di mitigazione previste dalla società si veda la relazione tecnica dell'agosto 2012.

## **2.Documenti**

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Tav. n. 1 : carta tecnica regionale
- Tav. n. 2: mappa catastale
- Tav. n. 3: planimetria generale dell'area di cava
- Tav. n. 4: stralcio PRCG comunale dei vincoli
- Relazione tecnica dell'agosto 2012
- Piano di monitoraggio sistematico dell'ottobre 2002
- Piano di monitoraggio ambientale – 2011.

## **3.Normativa applicata**

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del 29.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

## **4.Motivazione**

La decisione si fonda

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e

sottoscritta in data 12.11.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti dall'attività proposta, per la natura stessa dell'attività, i macchinari usati nelle varie fasi del processo e la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, rientrino nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che i metodi da adottare per ridurre le emissioni diffuse debbano essere compatibili con quanto previsto nel medesimo allegato;

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Caneva con nota prot. n. 17014 del 28.12.2012 (assunta al prot. provinciale n. 708 del 03.01.2013).

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed il parere del Comune di Caneva (PN) sono conservati nella pratica.

Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso

### **IL DIRIGENTE DETERMINA**

#### **1.Decisione**

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, la Società C.P.S. Srl, con sede legale in Comune di Caneva (PN), via Vallone n. 47, alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di gestione e coltivazione della cava di materiale calcareo denominata "LA MATA", ubicata nel Comune di Caneva (PN), via Santissima n. 7 località Sarone (PN).

#### **2.Prescrizioni**

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
  - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
  - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;
  - c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
  - d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese, qualora necessario, idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento,

nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...);  
e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.  
Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

### **3. Avvertenze**

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società C.P.S. Srl, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di Caneva (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nel paragrafo "2. Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
12. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

**4.A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 31/01/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 31/01/2013 09:19:51

IMPRONTA: 766494C1CF9FCC27727B6AFF755DD6C6C053213D9AC9A250E0217C4BD66FF2CD  
C053213D9AC9A250E0217C4BD66FF2CDE98F61F6476698BFAF59A238EA37BA8E  
E98F61F6476698BFAF59A238EA37BA8E04160F0A7BCA50439951D2CDF93A5F2A  
04160F0A7BCA50439951D2CDF93A5F2A80C97805DD81C5D3247FB58E7F90DCBA